

AVVISO PER I CLIENTI

PRINCIPALI REGOLE DI UTILIZZO DEL CONTANTE, DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE

Con il D.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla IV Direttiva UE in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, sono state **inasprite le sanzioni per le violazioni delle norme che limitano l'utilizzo del contante, dei titoli al portatore e degli assegni** ed è stato imposto l'obbligo di estinguere i libretti di deposito al portatore entro il 31 dicembre 2018.

Per evitare di incorrere nelle rigide sanzioni previste dalla legge, La invitiamo a leggere con attenzione le seguenti 10 regole e ad adottare le cautele ivi suggerite.

LE 10 COSE DA SAPERE E A CUI FARE ATTENZIONE:

1. **è vietato il trasferimento** tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), **di denaro contante e di titoli al portatore di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;**
2. **gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare** - oltre a data e luogo di emissione, importo e firma - **l'indicazione del beneficiario e la clausola "non trasferibile"**. Fate quindi attenzione se utilizzate un modulo di assegno che avete ritirato in banca da molto tempo e verificate se l'assegno reca la dicitura "non trasferibile". **Se la dicitura non è presente sull'assegno ricordatevi di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;**
3. le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con prestampata la dicitura "non trasferibile";
4. chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;
5. per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura "non trasferibile" è previsto dalla Legge il pagamento, a carico del richiedente l'assegno, di un'imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
6. è vietata l'apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; **i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;**
7. **per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l'estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;**
8. **in caso di violazioni della soglia di trasferibilità di contanti e di assegni (come, ad esempio, la mancata indicazione della clausola "non trasferibile") la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;**
9. **per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;**
10. per l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10% al 40% del saldo.